

Corso di aggiornamento RSPP/ASPP

**VALUTAZIONE DEI RISCHI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO:
METODO - CONTENUTI - FOCALITA' SU ALCUNI RISCHI SPECIFICI**

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

REGGIO EMILIA

NOVEMBRE-DICEMBRE 2012

Dott.ssa Enrica Crespi

Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro

1

DSP (Dipartimento Sanità Pubblica) dell'Azienda USL di RE
SPSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro)

ATTIVITA' PROGRAMMATA/SU RICHIESTA

ATTIVITA' SANITARIE

CONTROLLO MIRATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
E DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE

| | | |
|--|--|----------------------|
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia | DOCUMENTO | Pagina 1 di 4 |
| | documento di omogeneità dei comportamenti in vigilanza | MO07 |
| Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro Dipartimento Sanità Pubblica | SCHEDA DI SOPRALLUOGO ATTIVITA' SANITARIE per la verifica di alcuni essenziali adempimenti richiesti dal TITOLO I DLgs 81/08 | Rev 3 del 02/08/2010 |

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

Articolo 2 - Definizioni

«**SORVEGLIANZA SANITARIA**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

Art. 41.

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) VISITA MEDICA PREVENTIVA (assenza di controindicazioni al lavoro - idoneità mansione specifica)
- b) PERIODICA (stato di salute - idoneità mansione specifica)
Periodicità, di norma, una volta l'anno
Cadenza diversa, stabilita dal MC in funzione del DVR
- c) SU RICHIESTA DEL LAVORATORE (ritenuta dal MC correlata a rischi o condizioni di salute, suscettibili di peggioramento - idoneità mansione specifica)
- d) IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE (idoneità mansione specifica)

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

- e) CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (nei casi previsti dalla normativa vigente)
- e-bis) PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA
- e-ter) PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (idoneità mansione specifica)

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (tra gli altri)

ART. 17 valutare tutti i rischi *

ART. 18 c.1 l.a) nominare il MC, nei casi previsti*

ART. 18 c.1 l.g) inviare i lavoratori alla VM entro le scadenze previste dal programma di So.Sa. e richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico *

ART. 18 c.1 l.g bis) nei casi di So.Sa. di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro *

ART. 18 c.1 l.bb) vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità *

* Articolo sanzionato

CHECK LIST MOO7

SI EFFETTUA IN AZIENDA LA SORVEGLIANZA SANITARIA ?

SE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E' OBBLIGATORIA, E' STATA FORMALIZZATA LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ?

L'incarico è a sola persona fisica, responsabile del complesso degli obblighi disciplinati dagli artt. 25 e 41

In caso di situazioni organizzative complesse per dimensioni aziendali e/o sedi plurilocalizzate e nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità è consentita la nomina di più medici competenti, individuandone uno con funzioni di coordinamento.

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (tra gli altri)

ART. 17 valutare tutti i rischi *

ART. 18 c.1 l.a) nominare il MC, nei casi previsti

ART. 18 c.1 l.g) inviare i lavoratori alla VM entro le scadenze previste dal programma di So.Sa. e richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico *

ART. 18 c.1 l.g bis) nei casi di So.Sa. di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro *

ART. 18 c.1 l.bb) vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità *

* *Articolo sanzionato*

CHECK LIST MOO7

I LAVORATORI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ULTIMO ANNO E SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA SONO STATI SOTTOPOSTI A VISITA PREVENTIVA, QUANDO DOVUTA ?

Occorre valutare i diversi profili di responsabilità

E' RISPETTATA LA PERIODICITA' DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVISTA DAL PROTOCOLLO SANITARIO DEFINITO DAL MEDICO COMPETENTE?

Occorre valutare i diversi profili di responsabilità

Periodicità diverse da quella annuale, se non previste da specifica normativa, devono risultare formalizzate e motivate, oltreché oggetto di comunicazione a RLS



CHECK LIST MOO7

QUALI MODALITA' VENGONO ADOTTATE PER GARANTIRE LE "VISITE SU RICHIESTA" DEL LAVORATORE PREVISTE DALL'ART.41 COMMA 2 LETTERA C ?

QUALI MODALITA' VENGONO ADOTTATE PER GARANTIRE LE "VISITE AL RIENTRO" DA ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE SUPERIORI A 60 GIONI CONSECUTIVI, PREVISTE DALL'ART.41 COMMA 2 LETTERA e-ter ?

ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI UN ESPOSTO A RISCHI CHIMICI VIENE EFFETTUATA LA SORVEGLIANZA SANITARIA ?



DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (*tra gli altri*)

ART. 25 c. 1 l. a * collabora:

alla valutazione dei rischi

alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela all'attività di formazione e informazione, per la parte di competenza

alla organizzazione del servizio di primo soccorso

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»

* *Articolo sanzionato*



CHECK LIST MOO7

IL MEDICO COMPETENTE HA COLLABORATO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ?

Dal punto di vista dell'evidenza formale si ritengono accettabili la firma in calce al DVR (non una semplice firma per presa visione o per attestazione della data certa ma una firma che sottoscriva l'avvenuta collaborazione del MC alla valutazione dei rischi) e/o la redazione di specifico verbale e/o un esplicito riferimento nel verbale di riunione periodica e/o nella relazione sanitaria e/o nel verbale di sopralluogo.

Nel caso della VDR relativa agli agenti chimici e agli agenti fisici devono risultare nel documento di valutazione le conclusioni della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio biologico già intrapresi.



DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE *(tra gli altri)*

ART. 25 c. 1 l. b* programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

* *Articolo sanzionato*

ESISTONO PROGRAMMI FORMALIZZATI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI A RISCHIO ?

1. Deve risultare evidenza con atto specifico o con altre modalità (es. relazione sanitaria, verbale di riunione periodica)
2. va inserito nel DVR

OSSERVAZIONI RIGUARDO LA CONGRUENZA TRA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

15

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE *(tra gli altri)*

ART. 25 c. 1 I. c) * istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a So.Sa; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del MC;

* *Articolo sanzionato*

16



CHECK LIST MOO7

E' STATA ISTITUITA, AGGIORNATA E ADEGUATAMENTE CUSTODITA LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO PER I LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA?

Verificare se c'è un atto formale indicante il luogo di custodia

Verificare che esistano e siano aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio

Quando sono conservate in azienda, verificare che le cartelle siano custodite nella tutela della riservatezza.

Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori dimessi:

Devono essere custodite dal datore di lavoro, in azienda o in altro luogo di sua pertinenza.

Quando in azienda, verificare che le cartelle siano custodite nella tutela della riservatezza



DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE *(tra gli altri)*

ART. 25 c. 1 l. e) * consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

* **Articolo sanzionato**



CHECK LIST MOO7

IL MEDICO COMPETENTE CONSEGNA COPIA DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO AL LAVORATORE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO?



DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE *(tra gli altri)*

ART. 25 c. 1 l. h) * informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

* *Articolo sanzionato*



**IL LAVORATORE RICEVE COPIA DELLA
DOCUMENTAZIONE SANITARIA RELATIVA AGLI
ACCERTAMENTI PREVENTIVI E PERIODICI?**



DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE *(tra gli altri)*

ART. 25 c. 1 I. i) * comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela

ART. 25 c. 1 I. l) * visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi (periodicità diversa deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel DVR)

*** Articolo sanzionato**

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (tra gli altri)

ART. 25 c. 1 l. i) * comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela

ART. 25 c. 1 l. I) * visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi (periodicità diversa deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel DVR)

* *Articolo sanzionato*

CHECK LIST MOO7

IL MEDICO COMPETENTE INFORMA PER ISCRITTO DATORE DI LAVORO, RSPP E RLS SUI RISULTATI ANONIMI COLLETTIVI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI ?

I risultati anonimi collettivi degli accertamenti devono essere portati a conoscenza del DL, del RSPP e del RLS per le Ditte che occupano più di 15 lavoratori

Questa azione di informazione deve avvenire in forma scritta (relazione sanitaria)

DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (tra gli altri)

ART. 25 c. 1 l. i) * comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al DL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela

ART. 25 c. 1 l. i) * visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi (periodicità diversa deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel DVR)

* *Articolo sanzionato*

CHECK LIST MOO7

IL MEDICO COMPETENTE HA EFFETTUATO I SOPRALLUOGHI PREVISTI DALL'ART.25 COMMA 1 LETTERA L ?

Verificare se esistono evidenze formali del sopralluogo (es. verbale di sopralluogo o altra modalità)



DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio - requisiti minimi contenuti nell'**ALLEGATO 3A** *

6. Il MC esprime uno dei seguenti giudizi alla mansione specifica:

- a) idoneità
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- c) inidoneità temporanea
- d) inidoneità permanente

*6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro**

* Articolo sanzionato



CHECK LIST MOO7

VERIFICA DELLA ADEGUATEZZA DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

IL MEDICO HA ESPRESSO FORMALMENTE I GIUDIZI IN RAPPORTO ALLA IDONEITA' ALLA MANSIONE IN TUTTE LE VISITE PREVISTE DALL'ART. 41 c. 2 ?

Verificare che il medico competente abbia espresso in forma scritta il giudizio di idoneità in tutti i casi previsti dall'art.41 e ne abbia consegnato copia a lavoratore e datore di lavoro.

Il giudizio di idoneità da consegnare a lavoratore e DL deve contenere le informazioni previste dall'allegato 3A.




DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

Art. 41.

Sorveglianza sanitaria

9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro 30 dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente





DECRETO LEGISLATIVO n. 81 DEL 9/4/08

Art. 40.

Rapporti del medico competente con il SSN

1. Entro il *primo trimestre* dell'anno successivo all'anno di riferimento il MC trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B

Decreto ministero della salute 9/7/12

- Invio allegato 3 B scade il 30/06/2013
- Sanzione sospesa

* *Articolo sanzionato*

31

| SORVEGLIANZA SANITARIA | | | <i>Elenco non esaustivo dei potenziali rischi presenti nella scuola e per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria, vedi specifica valutazione dei rischi</i> |
|------------------------|--|----------------------------|---|
| RISCHIO | ESPOSTI | ORDINE SCUOL A | |
| 1 Biologico | Insegnanti Collaboratori scolastici | Nidi Scuole Infanzia | Il pericolo potenziale è considerato in ragione della possibile presenza di agenti scatenanti le malattie infettive. |
| 2 Chimico | Collaboratori Scolastici | Tutti | Il rischio è considerato nelle operazioni di pulizia con utilizzo di prodotti chimici. |
| | Insegnanti anche tecnico pratici Assistenti | Laboratori | Il rischio è considerato nelle esperienze dei diversi laboratori. (istituti agrari - utilizzo di fitofarmaci, istituti professionali - operazioni di saldatura |

| SORVEGLIANZA SANITARIA | | | <i>Elenco non esaustivo dei rischi per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria.</i> |
|--|---|---|---|
| RISCHIO | ESPOSTI | ORDINE SCUOL A | |
| 3 Movimentazione di carichi inanimati (oggetti) e animati (bambini) | Educatrici Insegnanti Insegnanti d'appoggio | Asili nido Scuole dell'infanzia | Il rischio è considerato in ragione della normale movimentazione di bambini e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente. |
| | Collaboratori Scolastici Insegnanti d'appoggio | Elementari Medie Superiori (Palestre Laboratori) | Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti (arredi, non in modo saltuario) e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente. |

33

| SORVEGLIANZA SANITARIA | | | <i>Elenco non esaustivo dei rischi per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria, vedi specifica valutazione dei rischi</i> |
|----------------------------|---|------------------------|--|
| RISCHIO | ESPOSTI | ORDINE SCUOL A | |
| 4 Rumore/vibrazioni | Insegnanti Collaboratori scolastici | Istituti Professionali | Uso di macchine agricole |
| 5 VDT | Personale amministrativo Insegnanti di informatica | Tutti | Uso di attrezzature munite di VDT per più di 20 ore alla settimana |

34

ATTENZIONE!

Secondo la Circolare n°37 dell'11 giugno 2004 (Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461) gli accertamenti sanitari, per quanto riguarda il personale della scuola (in mancanza di Medico Competente in quanto non sussistono rischi) debbono essere effettuati dalla Commissione Medica di Verifica.

È previsto ricorso, entro dieci giorni, ad una commissione medica di seconda istanza avverso i giudizi riguardanti l'idoneità al servizio formulati dalle commissioni di verifica

35

Grazie per l'attenzione !

36